

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TAPPARO, FASSONE, BEDIN, SARACCO,  
NAPOLI Roberto, BESSO CORDERO, PILONI, PIATTI, ZANOLETTI  
e ARLACCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996**

Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina  
«lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica  
utilità

ONOREVOLI SENATORI. - La razza canina del «lupo italiano» risulta essere il solo esempio di coesistenza delle qualità «domestiche» del cane con le caratteristiche fisiche e comportamentali del lupo. L'incrocio tra il lupo e il cane (avvenuto nel 1966) ha portato a risultati pienamente soddisfacenti.

L'articolo 2 dello Statuto dell'Ente per la tutela del Lupo italiano (ETLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 21 dicembre 1988, recita: «esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano (*Canis lupus italicus familiaris*)».

È noto che il lupo selvaggio è classificato come *canis lupus* e il cane domestico come *canis familiaris*; la terminologia *Canis lupus italicus familiaris* indica dunque un animale: a) domestico, b) di appartenenza italiana, c) strettamente apparentato al lupo selvaggio.

Una razza canina molto speciale, costruita sul ceppo del lupo dell'Appennino, per una particolare combinazione genetica, e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi, che hanno portato a risultati favorevoli sotto il profilo morfologico, fisico, psichico, con notevole stabilità di carattere, una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, anche e specialmente al soccorso.

«Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità»: così concludeva sinteticamente la relazione del Comitato scientifico dell'ETLI presentata molti anni fa al Consiglio superiore dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero dai cir-

cuiti commerciali, comportanti pericolosi rischi di inquinamento della razza.

La riuscita del «lupo italiano» rappresenta un fatto unico e di difficilissima ripetibilità; tutti gli altri tentativi analoghi avendo sempre evidenziato aspetti negativi, sia dal punto di vista fisico che comportamentale, tra i quali, in special modo, la scarsa adattabilità al lavoro: un esempio tra tutti, il cane lupo di Saarloos.

Non a caso i cinofili francesi, fin dal 1979, nello statuto della *Association française des amis du loup d'Italie* (AFALI), definirono il successo del lupo italiano «una pietra miliare negli studi di genetica canina».

Un primato italiano, che venne poi clamorosamente alla ribalta nel mondo quando i *mass media*, scritti e radiotelevisivi, raccontarono la storia di Lougy, il lupo italiano che, affidato ad una volontaria francese, salvò una persona sepolta da oltre ottanta ore nel terremoto del Cairo del 1992.

Il «lupo italiano» è dunque unico perché:

è il solo esempio al mondo di un animale che, unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro; da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto ministeriale 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 71, primo comma, lettera d), che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'Ente per la tutela del Lupo italiano (ETLI) di «particolare interesse di natura pubblica» e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni, in base alla delibera del CIPE del 2 maggio 1989, relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle

razze e popolazioni a limitata diffusione, ed all'articolo 4, comma 2, lettera *b*) della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta una evidente totale collocazione in area zootecnica;

è il solo animale allevato senza scopo di lucro, ma secondo una concezione innovativa del rapporto tra l'uomo, l'animale e la natura.

Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni esso può essere «affidato», in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI. L'Ente per la tutela del Lupo italiano opera dunque in forza del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e del disciplinare emanato con decreto ministeriale 20 aprile 1994, che ne stabilisce definitivamente le competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti.

Inoltre l'ETLI è iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile tra gli organismi di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, protocollo 81246, naz. 2, 3).

In particolare l'ETLI:

*a*) gestisce il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto ministeriale 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in detto registro vengono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti in seguito ad accoppiamenti programmati dall'ETLI;

*b*) nel proprio Centro di selezione amministra il *pool* genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso (in superficie, sotto macerie e sotto valanga), alla ricerca oltrechè di persone anche di animali feriti, ad azioni anti-bracconaggio e ad altri impieghi di interesse pubblico;

*c*) con la propria Divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie Delegazioni volontarie locali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;

*d*) istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;

*e*) intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale, quello dell'ETLI di Cumiana (Torino) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (Treviso) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (Belluno);

*f*) è assistito da una Commissione scientifico-tecnica, in base al decreto ministeriale 30 marzo 1988, composta da scienziati, cattedratici ed esperti, rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali; è opportuno ricordare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del Laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

È da considerare che questo patrimonio di notevole valore, biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato nel mondo, è stato creato e tenuto in vita per trent'anni da uno sforzo e sacrificio privato, che ha visto mobilitate, in modo volontario, molte persone di tutte le categorie sociali e professionali.

Esauriti i mezzi privati, pari a diversi miliardi in trent'anni, solo un intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile perdita di questa straordinaria realtà. Il disegno di legge illustrato si basa su un unico articolo che al comma 1 evidenzia le finalità del provvedimento e ai commi 2 e 3 prevede il conferimento di fondi da parte del Ministero delle risorse agricole e forestali e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Ente per la tutela del Lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, definito dal decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 30 marzo 1988 e con disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 24 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (*Canis lupus italicus familiaris*), nonchè la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della protezione civile, la selezione secondo le direttive del Ministero delle risorse agricole e forestali, che concernono specificatamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica.

2. Al funzionamento dell'Ente di cui al comma 1 si provvede mediante conferimento di fondi, da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, della entità di un miliardo di lire l'anno.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.